

STATUTO

HEALTH & SENECTUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARLENTINI SR VIA DEGLI
ARTIGIANI 2

Numero REA: SR - 125432

Codice fiscale: 03748500877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-04-2004 - Statuto completo	2
--	---

approvato nella sua nuova versione presentata dal presidente;
versione conforme alle nuove norme di legge in materia
societaria;

- di trasferire la sede sociale in Carlentini (SR).

Detto statuto, nel suo nuovo testo, viene allegato al
presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale,
sotto la lettera "A", previa lettura datane ai comparenti.

Ai fini dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. di SIRACUSA, la
comparente mi da' mandato di indicare quale sede attuale
quella di: Carlentini, via Mazzini n.39.

Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno,
null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno
chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea
alle ore diciassette e minuti quindici.

Imposte e spese del presente atto si convengono a carico
della societa'.

Io Notaio richiesto ho ricevuto quest'atto che ho letto ai
comparenti che l'approvano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte da me
manoscritto su un foglio di cui occupa le prime due facciate
e quanto di questa.

F.to: Gaia Barresi

F.to: Concetto Lombardo notaio Impronta del sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3
DEL D.P.R. 445/2000 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
ATTO ESENTE DA BOLLO
Giarre, li'

Allegato "A" all'atto rep.21213 - racc.6621

STATUTO SOCIALE

(di Cooperativa Sociale a mutualita' prevalente)

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - E' costituita, con sede in Carlentini (SR) e
durata illimitata, una Societa' Cooperativa Sociale a
mutualita' prevalente, denominata:

"HEALTH & SENECTUS Societa' Cooperativa Sociale ONLUS"

La Cooperativa potra' istituire, con delibera dell'Assemblea
Generale, succursali, filiali, sedi secondarie ed uffici di
rappresentanza, in altre localita', qualora sia richiesto
dallo sviluppo dell'attivita' sociale.

Si applicano, in quanto compatibili ed entro i limiti
previsti dal codice civile, le norme sulla societa' a
responsabilita' limitata.

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 2 - La Cooperativa, che non ha scopo di lucro,
persegue l'interesse generale della comunita' alla promozione
umane ed alla integrazione sociale dei cittadini e si propone
di svolgere attivita' e servizi di rilevanza e solidarieta'
sociale, privilegiando le forme della cooperazione e della

mutualita'; a tal fine la societa' si prefigge di realizzare i seguenti servizi:

- a) istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi sociali (comunita' alloggio, case famiglia, casa di riposo, centri residenziali e semi residenziali, attivita' domiciliari, centri di attivita' protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, centri per anziani, tossicodipendenti, minori in difficolta', detenuti in fase post detentiva e famiglie di detenuti);
- b) organizzazione e gestione di servizi da articolare per favorire l'integrazione scolastica di minori portatori di handicap, la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico; per favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o di soggetti socialmente disadattati; per realizzare attivita' di sostegno didattico in orario post scolastico; per realizzare forme di aiuto post preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunita' in difficolta'; per svolgere attivita' ricreative per l'integrazione e per la formazione professionale di soggetti in difficolta';
- c) istituzione e gestione di asili nido, scuole materne, attivita' parascolastiche, nonche' di servizi ausiliari di collocamento; assistenza e orientamento a bambini, garantendone la cura e la salvaguardia, tenendo sempre presenti gli aspetti educativi e pedagogici;
- d) servizi di trasporto e servizio mensa;
- e) intervento a favore di famiglie bisognose, famiglie di detenuti, vittime del delitto, di detenuti nella fase post penitenziaria;
- f) assistenza per inserimento nel mondo del lavoro di handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase post penitenziaria;
- g) istituzione e gestione di consultori familiari, corsi di orientamento scolastico e professionale, corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo;
- h) studi e ricerche nel settore dei servizi sociali, con realizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi realizzazione di archivi manuali ed informatici;
- i) promozione e gestione di seminari e convegni nei campi di attivita' della societa';
- l) attivita' volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione;
- m) gestione di servizi sociali e di segretariato sociale di consulenza;
- n) gestione di servizi culturali e promozione del turismo sociale.
- o) tutte le attivita' connesse e coerenti con quelle di cui ai punti precedenti.

La Societa' potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari commerciali, creditizie e finanziarie atte a

raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge, nonch, tra l'altro e solo titolo esemplificativo:

1. concorrere ad aste e a licitazioni e trattative private;
2. assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale, nei limiti imposti dalla legge;
3. dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori; dare qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui il Consorzio aderisce nonch, a favore di altre realtà con analoghe caratteristiche;
4. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci, anche con la raccolta di prestiti dai soci, ai sensi di legge, da applicare co apposito regolamento, per il funzionamento di una sezione di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta dei prestiti dai soli soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

5. promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.

La società potrà aderire, per delibera dell'Organo di amministrazione, ad una o più Organizzazioni nazionali cooperative riconosciute ed ai loro organi periferici.

La società potrà, inoltre, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, partecipare a istituti, enti, associazioni ed organismi a carattere provinciale, regionale, nazionale in qualsiasi forma costituiti purch, senza finalità di lucro ed i cui scopi sociali possano concorrere con quelli della società'.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonch, adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

In ordine alle eventuali attività professionali, la Società si avvarrà dell'opera di singoli professionisti che agiranno sotto la loro personale responsabilità.

SOCI

ARTICOLO 3 - Il numero dei Soci e' illimitato, ma non inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere Soci le persone giuridiche e fisiche giuridicamente capaci di obbligarsi che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

I soci si dividono in soci cooperatori e soci sovventori, a

quest'ultimi si applicano le norme di cui alla legge 31 gennaio 1992 n.59 artt.4 e segg.

il socio cooperatore partecipa con la propria attivita' al raggiungimento dello scopo sociale;

il socio sovventore finanzia con conferimenti superiori alla quota ordinaria l'attivita' della Societa'.

Ciascun socio e' iscritto in un'apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza ad una delle sopraindicate categorie.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza dei membri del Consiglio d'amministrazione deve rimanere sempre composta da soci cooperatori.

I conferimenti dei soci sovventori sono regolati da quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 59/92.

ARTICOLO 4 - Chi desidera diventare Socio della Cooperativa deve presentare istanza al Consiglio di Amministrazione indicando le esatte generalita', l'importo del conferimento, nonche' la dichiarazione di ispirarsi alle finalita' del presente statuto sociale e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali. Sull'accoglimento della domanda decidera' irrevocabilmente il Consiglio di Amministrazione.

La domanda potra' essere accompagnata dalla firma di presentazione di un socio della cooperativa.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote o azioni nominative trasferibili.

Si applicano le disposizioni previste dall'art.2528 c.c.

ARTICOLO 5 - Il nuovo Socio, all'atto della ammissione, deve versare, oltre all'importo del conferimento sottoscritto, la tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ogni esercizio sociale.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 6 - Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei Soci puo' verificarsi per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne domanda scritta motivata.

La dichiarazione di recesso sara' annotata sul libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione puo' pronunciare la decadenza nei confronti dei Soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' con l'attivita' della Cooperativa.

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C. puo' recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione accertare i

motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

ARTICOLO 8 - La decadenza e' pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dal presente statuto e regolamenti.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, ha effetto dall'annotazione nel libro Soci.

ARTICOLO 9 - Oltre che nei casi previsti dalla Legge, puo' dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il Socio:

- a) che non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non partecipi consecutivamente a tre Assemblee;
- c) che svolge attivita' in contrasto o concorrente con quella della Societa';
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Societa' ed in special modo non esegue anche in parte il pagamento delle quote o azioni sottoscritte.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potra' avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, sempreche' il Socio si mantenga inadempiente.

Il recesso e l'esclusione da Socio comporta l'immediata cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il Socio e la Societa' Cooperativa.

ARTICOLO 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con A.R.

ARTICOLO 11 - Nel caso di decesso di un Socio, la Societa' continuera' con gli eredi o legatari della di Lui quota o azione sociale, purché questi nominino un loro rappresentante che a giudizio del Consiglio di Amministrazione detiene i requisiti per l'ammissione e sempreche' la relativa richiesta pervenga entro sei mesi dalla morte del Socio.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, secondo e terzo comma, del C.C.

ARTICOLO 12 - Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, anche a titolo di sovrapprezzo, oppure della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, ed il rimborso non sara', comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera

raccomandata nel termine di sei mesi dalla chiusura del detto esercizio, ed il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai Soci uscenti od agli eredi o legatari dei Soci defunti, saranno devoluti alla riserva straordinaria.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia il motivo di garantire la Società ed i Soci, rinviare il rimborso sino a due anni dalla data di approvazione del bilancio in cui si scioglie il rapporto.

ARTICOLO 13 - I Soci esclusi o decaduti rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la decadenza sono avvenuti:

- a) verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati;
 - b) verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata;
 - c) per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di Socio si è verificata.
- Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del Socio defunto a norma dell'art.2536 del Codice Civile.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 14 - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali o azioni del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 51,64 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.17;
- c) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse d'ammissione dei soci a termine dell'art.5;
- d) dalla riserva straordinaria costituita con i proventi dei dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali non rimborsate e da qualsiasi altro bene comunque ad altro titolo pervenuto;
- e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine, attrezzature ed arredi;
- f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, per scopi di propaganda, assistenza ed attività promozionali varie;
- g) da lasciti, elargizioni e liberalità da chiunque provenienti;
- h) dai fondi mutualistici per la promozione, lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, costituiti ai sensi dell'art.4 comma

1 della legge n.59/1992.

ARTICOLO 15 - La quota o azione sociale sottoscritta e la tassa di ammissione dovranno essere versate entro i termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote o azioni sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società.

ARTICOLO 16 - Le quote sociali sono nominative, non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione né essere sottoposte a pegno o vincolo; le azioni dei soci sovventori sono nominative trasferibili, ad esse si applicano il 2° comma dell'art.2348 c.c. e degli artt. 2355 e 2355 bis c.c.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

ARTICOLO 17 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale dovrà essere redatto dal Consiglio d'Amministrazione con criteri di oculata amministrazione e prudenza ed applicando le norme legali e tributarie.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le passività compresi gli ammortamenti e tutti i costi di gestione, destinando i predetti residui attivi annuali come appresso specificato:

- a) al fondo di riserva legale ordinaria almeno il trenta per cento;
- b) una parte, non superiore al trenta per cento del residuo, a retribuire le quote sociali effettivamente versate, con espresso divieto sia di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato sia di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il tre per cento per la costituzione e l'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- d) una parte, il cui ammontare verrà stabilito di volta in volta dall'assemblea medesima, per la costituzione e l'incremento dei fondi di cui all'art.14 del presente statuto;
- e) il residuo a riserva straordinaria.

Le modalità saranno disciplinate con delibera assembleare. E' espressamente vietato distribuire le riserve fra i Soci cooperatori.

La ripartizione dei ristorni ai soci (ex art. 2545 sexies c.c.), in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, avverrà in denaro.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18 - Le funzioni sociali sono esercitate:

- a) dall'Assemblea Generale dei soci;
- b) dal Consiglio di Amministrazione;
- c) dal Presidente;
- d) dal Collegio Sindacale;

Assemblea Generale dei Soci

ARTICOLO 19 - L'assemblea e' ordinaria e straordinaria.

Essa puo' riunirsi in qualsiasi luogo purché nell'ambito del territorio regionale.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) eleggere le cariche sociali;
- b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo e decidere sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;
- c) determinare la misura del compenso annuale degli Amministratori e dei Sindaci, se gli stessi dovranno essere remunerati, ai sensi dell'art.26 del presente statuto;
- d) approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) stabilire il limite massimo degli impegni ipotecari e di privilegio che il Consiglio di Amministrazione e' autorizzato a deliberare per conto della Cooperativa;
- f) approvare i premi di sviluppo annuali e pluriennali proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

ARTICOLO 20 - L'assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 21 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono e la legge lo consenta tale termine potra' essere prorogato fino ad un massimo di centoottanta giorni.

Inoltre, l'assemblea ordinaria e straordinaria, puo' essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessita' e deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei soci, con le indicazioni degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito ai soci, con lettera raccomandata, anche a mano, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sara' trattato; vi puo' essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non puo' avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 22 - L'assemblea ordinaria e' validamente costituita

con l'intervento di almeno un quinto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 23 - L'assemblea straordinaria e' validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la meta' di tutti i Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto di essi.

Le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza relativa; cio' vale anche per la nomina dei liquidatori.

ARTICOLO 24 - Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Hanno diritto al voto i Soci che siano in regola con i pagamenti ed iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci

Il Socio che per giustificati motivi e' impedito di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.

ARTICOLO 25 - L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In assenza di ambedue la Presidenza viene ricoperta dal Socio presente piu' anziano di eta'.

Il Segretario assiste alle sedute e redige i verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La presenza del Segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni prese in conformita' alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non intervenuti.

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 26 - Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti tra i Soci. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori, ai quali e' fatto divieto di cumulare piu' cariche, durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori hanno diritto a retribuzione nella misura eventualmente deliberata dall'assemblea, qualora la Cooperativa svolga l'attivita' lavorativa per conto di Enti o Privati debitamente remunerata.

Puo' anche stabilirsi che vengano concesse medaglie di

presenza o determinati compensi, quali rimborso spese, per eventuali incarichi speciali e particolari, ai membri che prestino la loro opera a vantaggio della Cooperativa.

ARTICOLO 27 - I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

ARTICOLO 28 - Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterra' utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione e' fatta a mezzo di lettera da recapitarsi anche a mano, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione; le adunanze regolarmente convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli Amministratori. Le modalita' delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. A parita' di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 29 - Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della Societa'.

Pertanto, esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale e precisamente:

- a) sull'ammissione ed esclusione dei Soci, nonche' sul rimborso delle quote o azioni sociali;
- b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
- c) emette, su richiesta dei singoli Soci, quote e azioni sociali.

Tra l'altro al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi con le indicazioni previste dall'art. 2545 c.c.;
- c) compilare eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni genere per l'attivita' sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le piu' ampie facolta' al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare; scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) decidere e concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attivita' sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;

- g) dare l'adesione della Societa' ad organismi federali o consortili la cui attivita' non e' in contrasto con gli scopi della Cooperativa;
- h) assumere e/o licenziare il personale della Societa' fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- i) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facolta' attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo art.31;
- l) fissare il sistema retributivo dei Soci lavoratori e di tutti i dipendenti: pagamento ad ore, settimanale, giornaliero, mensile od annuo o basato sulla retribuzione degli utili;
- m) nominare Direttori muniti di procure speciali;
- n) promuovere la costituzione di Consorzi secondo le norme di legge o aderire a quelli promossi da altre Cooperative purché non riguardino attivita' contrarie agli scopi sociali, compilare ed approvare i progetti di Statuto relativi, determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi;
- o) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- p) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto siano riservati all'assemblea;
- q) redigere piani di sviluppo annuali e pluriennali inerenti l'attivita' della cooperativa.

Il Consiglio puo' delegare, entro i limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio puo' nominare Direttori di Sezione e Comitati tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi. Infine, il Consiglio puo' deliberare di convertire in quote sociali o anticipazione dei Soci tutte o parte delle integrazioni annuali sulla retribuzione, quando la Cooperativa abbia difficoltà a pagarle in contanti.

Il Presidente

ARTICOLO 30 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Societa' di fronte ai terzi sia giudizialmente che extragiudizialmente ed ha la firma sociale. Per determinate serie di affari la firma sociale puo' essere delegata dal Presidente ad uno o piu' Consiglieri o al Segretario.

Il Presidente e' autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e genere ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha la facolta' di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Societa' davanti a

qualsiasi Autorita' giudiziaria ed amministrativa, e in qualunque altro grado di giurisdizione.
Nell'assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Collegio Sindacale

ARTICOLO 31 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i Soci dall'assemblea, la quale nominera' pure il Presidente del Collegio stesso; durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Essi devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art.26 del presente Statuto; nel caso in cui l'assemblea stabilisce che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all'atto delle nomina per tutta la durata della carica.

ARTICOLO 32 - Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' della Societa' o ricevuti in pegno, cauzione e custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
- e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33 - In qualunque caso di scioglimento della Societa', l'assemblea nominera' uno o piu' liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della cooperazione.

Eventuali controversie saranno decise dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione della Regione Siciliana e d'intesa con quello delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la Cooperazione.

ARTICOLO 34 - Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

F.to: Gaia Barresi

F.to: Concetto Lombardo notaio Impronta del sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3
DEL D.P.R. 445/2000 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
ATTO ESENTE DA BOLLO